

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

**Iscrizione N: CA000371/OS**

**Prot. N° CA000180/ 2004 del 11/02/04**

**IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE REGIONALE SARDEGNA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE  
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, il comma 16 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo medesimo 'previa comunicazione di inizio di attività';

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Vista la comunicazione di inizio attività in data 16/07/03 dell'impresa LUCIANU LOGISTICA S.R.L., con sede a Olbia (SS), in ZONA INDUSTRIALE SETTORE G registrata al numero di protocollo CA00186/2003;

Verificato che la comunicazione di inizio attività è conforme alle suddette deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo ed è corredata da tutta la documentazione dovuta e, pertanto, può essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'articolo 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

**DISPONE CHE L'IMPRESA**

**Art. 1**

**Denominazione:** LUCIANU LOGISTICA S.R.L.  
**Con Sede a:** OLBIA (SS)  
**Indirizzo:** ZONA INDUSTRIALE SETTORE G  
**CAP:** 07026  
**C. F.:** 01975940907

**E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:**

**Art. 2**

**LEGALI RAPPRESENTANTI:**

**LUCIANO STEFANO LIBERO - C.F. lcnf61p05b246x**

CA000371/OS C.F.: 01975940907



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

**Carica: AMMINISTRATORE DELEGATO**

**Nato a: BUDDUSO' (SS)                      il: 05/09/61**

**RESPONSABILI TECNICI:**

**GOMETZ GUALTIERO - C.F. gmtgr50h08d376d**

**Nato a: DUALCHI (NU)                      il: 08/06/50**

**Abilitato per:**

**Categoria: 4 Classe: D**

**Categoria: 5 Classe: D**

**Categoria: 2 Classe: D**

**Titolo di studio: LAUREA IN CHIMICA**

**Art. 3**

**Iscrizione Semplificata**

**Categoria: 2** Racc. e trasp. di rifiuti non peric. Indiv. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

**Classe Richiesta: D** quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T.

**Inizio Validità: 16/07/03                      Fine Validità: 16/07/05**

**Elenco mezzi:**

**Targa: AC52215    Tipo: SEMIRIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AC52216    Tipo: SEMIRIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AC52217    Tipo: SEMIRIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AC52218    Tipo: SEMIRIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AC52219    Tipo: SEMIRIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: CC625AJ    Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Rifiuti per i mezzi sopraindicati**

**01.01    rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi**

**CA000371/OS C.F.: 01975940907**



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

- [15.01.01][15.01.05][15.01.06][20.01.01]
- 02.01 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro  
[15.01.07][16.01.20][17.02.02][19.12.05][20.01.02]
- 02.02 vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria  
[15.01.07][20.01.02]
- 03.01a rifiuti di ferro, acciaio e ghisa  
[12.01.01][12.01.02][15.01.04][16.01.17][17.04.05][19.01.02][19.01.18][19.12.02][20.01.40]
- 03.02a Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe  
[11.05.01][12.01.03][12.01.04][15.01.04][17.04.01][17.04.02][17.04.03][17.04.04][17.04.06][17.04.07][19.10.02][19.12.03][20.01.40]
- 03.03 sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo  
[15.01.04][15.01.05][15.01.06][19.12.03]
- 03.05 rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato  
[15.01.04][20.01.40]
- 03.08 puliture di industrie dei metalli preziosi  
[12.01.03][15.02.03][19.08.12][19.08.14]
- 03.09 rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi  
[10.07.01][10.07.02][16.11.02][16.11.04]
- 03.10 pile all'ossido di argento esauste  
[16.06.05][20.01.34]
- 03.11 rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti  
[09.01.07]
- 03.12 rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)  
[12.01.03][12.01.04][20.01.40]
- 04.01 scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot  
[06.09.02][10.06.01][10.06.02][10.08.09][10.08.11][10.10.03]
- 04.02 scorie di fusione da recupero di metalli preziosi  
[10.07.01]
- 04.03 schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  
[10.06.01][10.06.02]
- 04.04 scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse  
[10.02.01][10.02.02][10.09.03]
- 05.01 parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del Dlgs. 5/2/1997, n. 22 e succ. modifiche e integrazioni privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili  
[16.01.06][16.01.16][16.01.17][16.01.18][16.01.22]
- 05.02 parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni  
[16.01.06][16.01.16][16.01.17][16.01.18][16.01.22]
- 05.03 catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disatt. ai fini della sicurezza  
[16.08.03][16.08.04]
- 05.04 catalizz. esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc, su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc, sottoposti a lavaggio e disatt. ai fini della sicurezza  
[16.08.01]
- 05.05 marmite catalitiche esauste contenenti metalli preziosi  
[16.08.01]
- 05.06 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

- [16.02.14][16.02.16][20.01.36][20.01.40]  
05.07 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto  
[16.02.16][17.04.02][17.04.11]  
05.08 spezzoni di cavo di rame ricoperto  
[16.01.18][16.01.22][17.04.01][17.04.11]  
05.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi  
[11.01.14][11.02.06][16.02.14][16.02.16][20.01.36]  
05.18 residui di minerali di ferro  
[10.02.10]  
05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC  
[16.02.14][16.02.16][20.01.36]  
06.01 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici  
[15.01.02][19.12.04][20.01.39]  
06.02 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche  
[07.02.13][12.01.05][16.01.19][16.02.16][16.03.06]  
06.03 fanghi polimerici di ABS  
[07.02.12]  
06.04 resine a scambio ionico esauste  
[19.09.05]  
06.05 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche  
[07.02.13][12.01.05][16.01.19]  
07.01 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali  
[10.13.11][17.01.01][17.01.02][17.01.03][17.01.07][17.08.02][17.09.04][20.03.01]  
07.03 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti  
[10.12.01][10.12.06][10.12.08]  
07.08 rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura  
[06.03.16][16.11.02][16.11.04][16.11.06]  
08.04 rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali  
[04.02.09][04.02.21][04.02.22][16.01.22][20.01.10][20.01.11]  
08.05 trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio  
[04.01.09]  
09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno  
[03.01.01][03.01.05][15.01.03][17.02.01][19.12.07][20.01.38][20.03.01]  
10.01 cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli  
[16.03.06]  
10.02 pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma  
[16.01.03]  
12.01 fanghi da industria cartaria  
[03.03.02][03.03.05][03.03.09][03.03.10][03.03.11]  
12.02 fanghi di dragaggio  
[17.05.06]  
12.13 Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale  
[19.08.02][19.09.02][19.09.03]  
13.01 ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con ceneri  
dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali,  
[10.01.01][10.01.02][10.01.03][10.01.15][10.01.17]  
13.10 biscotti fluoridrici  
[06.03.14]



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

- 13.26 Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio  
[10.03.18][11.02.03][16.11.02]
- 14.01 rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata  
[15.01.02][15.01.03][15.01.05][15.01.06][16.01.03][16.01.19][17.02.01][17.02.03][20.03.01]
- 16.01a frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente  
[20.01.08][20.03.02]
- 16.01b Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole  
[02.01.03]
- 16.01c segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero  
[03.01.01][03.01.05][03.03.01]
- 16.01d rifiuti vegetali derivanti da attivit.,, agro-industriali  
[02.03.04][02.05.01][02.07.01][02.07.02][02.07.04]
- 16.01e Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa  
[04.02.21]
- 16.01f Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta  
[04.02.21]
- 16.01g deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione  
[02.01.06]
- 16.01h scarti di legno non impregnato  
[03.01.01][15.01.03][20.01.38]
- 16.01i carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate  
[15.01.01][20.01.01]
- 16.01j fibra e fanghi di carta  
[03.03.09][03.03.10][03.03.11]
- 16.01k contenuto dei prestomaci  
[02.01.02]
- 16.01l Rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale  
[20.01.01]
- 16.01m fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari  
[02.02.04][02.03.01][02.03.05][02.04.03][02.05.02][02.06.03][02.07.05][03.03.02][04.01.07][19.06.05][19.06.06][19.08.05][19.08.12][19.08.14]
- 16.01n ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18,11  
[10.01.01][10.01.02][10.01.03][10.01.15][10.01.17]

**Descrizione mezzi:**

**AC52215-AC52216-AC52217-AC52218-AC52219**

Carrozzeria: cassone ribaltabile

Materiale e spessore pareti: cassone in ferro con sponde in acciaio spessore 3 cm; altezza sponde: 80 cm; copertura: telone amovibile impermeabile; dispositivo di ribaltamento: ribaltabile bilaterale idraulico a norma; fenditure nelle giunzioni: non presenti; possibilità di bonifica: facilmente bonificabile con lavaggi d'acqua e detersivi o vapore.

**SITI DI RICOVERO:**

Olbia (SS) zona industriale settore g



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

**Art. 4**

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento di iscrizione;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e che i rifiuti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo ad attività di recupero;
- 5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 6) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 8) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
  - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
  - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 11) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE SARDEGNA-**


istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice, 72  
Dlgs 22/97

prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL SEGRETARIO**  
(Rag. Gianfranco Fara)



**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Romano Mambrini)

